SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. II
n. 27

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, BUCCARELLA, SANTANGELO, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014

Modifica all'articolo 161 del Regolamento, concernente la limitazione dell'apposizione della questione di fiducia sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione al Regolamento del Senato intende ampliare il regime delle limitazioni all'apposizione della questione di fiducia dal Governo, riferita ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La nostra Carta costituzionale disegna una forma di governo parlamentare che si sostanzia in un saldo rapporto tra Camere rappresentative e Governo. La prevaricazione governativa assoluta, attualmente caratterizzata da decretazione d'urgenza, fiducie parlamentari e maxiememendamenti configura un ordinamento che non conosce più il principio supremo della separazione dei poteri.

La definizione dei poteri normativi del Governo contenuta nella nostra Costituzione è notevolmente superata dalla realtà. L'espansione della sua attività normativa, attraverso la decretazione d'urgenza, viola palesemente sia gli articoli 70 e 77 della Costituzione, sia le norme di primaria rilevanza ordinamentale (quale la legge n. 400 del 1988), sia numerose sentenze della Corte costituzionale (tra tutte: sentenze n. 29 del 1995, n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013).

Nell'ambito, poi, del procedimento di approvazione delle leggi di conversione dei decreti-legge, la torsione di carattere costituzionale si amplifica con il (sempre più) ricorrente ricorso all'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Ciò determina, sotto il profilo pratico, una serie di significative alterazioni procedurali quali: *a)* la priorità di votazione dell'oggetto della questione di fiducia, con lo stravolgimento naturale dell'ordine delle votazioni; *b)* l'impossibilità di procedere per votazioni «separate»; *c)* l'inemendabilità e l'immodificabilità dei testi.

L'uso della questione di fiducia determina, infatti, l'impossibilità per i parlamentari di esprimersi consapevolmente e distintamente sulle singole disposizioni dei disegni di legge, come invece richiede l'articolo 72 della Costituzione, che prevede la necessaria votazione «articolo per articolo».

Con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, la potestà normativa è esercitata sotto l'esclusiva responsabilità dell'Esecutivo. Se a ciò, nel corso del procedimento parlamentare di conversione, si aggiunge la possibilità di apporre la questione di fiducia, è sottratta – *ex ante* ed *ex post* – al Parlamento la sua primaria funzione costituzionale: quella legislativa.

La verifica fiduciaria determina una integrale espropriazione del Parlamento dalla sua funzione legislativa, ancorché di conversione, venendosi di fatto a tradurre il voto fiduciario in un'accettazione o rigetto in blocco del decreto in fase di conversione.

È dunque questa la *ratio* della presente proposta di modifica regolamentare, volta a riconsegnare il potere legislativo alle Camere rappresentative, segnatamente con riferimento al procedimento normativo di conversione dei decreti-legge governativi che determina, di fatto, la totalità della normazione primaria.

Per i motivi esposti nella summenzionata relazione, si auspica un celere esame della presente proposta di modificazione regolamentare.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Mozioni di fiducia e di sfiducia – Questione di fiducia)

1. All'articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Non può altresì essere posta dal Governo la questione di fiducia sui disegni di legge di conversione di decreti-legge».

€ 1,00